

# PROVINCIA DI MANTOVA

## **ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 693 05/05/2017**

Area Ambiente Sistemi Informativi e Innovazione

Servizio Inquinamento Rifiuti, SIN - AIA

**ISTRUTTORE:** GALEAZZI GIAMPAOLO

### **OGGETTO:**

Ditta SUGAR ENERGIA SOCIETA' AGRICOLA a S.r.l. con sede legale a Bologna - Via Collamarini n.14.

n.14. - Atto Dirigenziale n.21/163 del 23/07/12 e s.m.i. per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sito in comune di Quingentole, ai sensi del D.L.vo 387/2003 e s.m.i. - art.12.

MODIFICHE NON SOSTANZIALI IN CORSO D'ESERCIZIO.

## **IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE SISTEMI INFORMATIVI E INNOVAZIONE**

### **DECISIONE**

Sono autorizzate modifiche non sostanziali all'impianto di cui all'Atto del Dirigente del Settore Ambiente n.21/163 del 23/07/12 e s.m.i., avente ad oggetto *"Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili"* rilasciata alla Ditta SUGAR ENERGIA Società Agricola a S.r.l. con sede legale in Via Collamarini n.14 a Bologna e impianto sito in comune di Quingentole – località Fienili.

### **MOTIVAZIONE**

La disamina della richiesta e della documentazione prodotta ha evidenziato l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'ordinamento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle modifiche non sostanziali in corso d'esercizio all'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili di cui si tratta.

### **PRECISAZIONI**

La Ditta SUGAR ENERGIA S.r.l. con sede legale a Bologna, è stata autorizzata con Atto Dirigenziale del Settore Ambiente n.21/163 del 23/07/12 alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili da ubicarsi in comune di Quingentole in località Fienili, e successivamente:

- con l'Atto Dirigenziale n.21/240 del 05/10/12 sono stati aggiornati i riferimenti catastali;
- con l'Atto Dirigenziale n.21/289 del 13/11/12 è stata autorizzata la voltura ad Enel Distribuzione della parte elettrica dell'impianto di cui si tratta.

La Ditta ha trasmesso una variante non sostanziale delle opere in fase di realizzazione dell'impianto, depositata presso il Comune di Quingentole come SCIA, in atti provinciali prot.n.51832 del 26/11/12, finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione dei lavori di variante (traslazione della torcia e modifica delle dimensioni del locale pesa e servizi).

Successivamente, a seguito della pendenza di un contenzioso avanti al TAR della Lombardia sez. di Brescia, la Provincia di Mantova ha ritenuto opportuno, convocare in autotutela la Conferenza di Servizi in data 26/01/17, per un supplemento di istruttoria ai fini del riesame collegiale della documentazione che ha portato all'emissione del provvedimento n.21/163 del 23/07/12 sopra citato. A conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi, la Provincia di Mantova:

- con Atto Dirigenziale n.PD/170 del 14/02/2017 ha adottato la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di servizi ai sensi dell'art.14-quater della L. 241/90 e s.m.i., conforme alle risultanze della Conferenza stessa;
- con Atto Dirigenziale n.PD/571 del 31/03/17, ha adottato l'atto di convalida dell'Atto Dirigenziale del Settore Ambiente n.21/163 del 23/07/12 e s.m.i.

### **CONTESTO DI RIFERIMENTO**

Il Sig. Lanfredi Gabriele in qualità di legale rappresentante della Ditta SUGAR ENERGIA soc. agricola a S.r.l. ha compilato nella piattaforma regionale MUTA in data 14/01/16, pratica FER AU *"FERA42836"* una richiesta di modifiche non sostanziali all'impianto autorizzato, in atti provinciali prot.n.1775 del 14/01/16, successivamente

integrata via PEC in data 09/06/16, in atti provinciali prot.n.26372, per l'impiego di sottoprodotti della lavorazione del pomodoro in ingresso all'impianto di biogas. Inoltre, la Ditta, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto n.118 del 19/05/2016 "Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas, ecc...", ha trasmesso tramite PEC, la documentazione in atti provinciali prot.n.39874 del 14/09/16 per la modifica dell'autorizzazione con l'aggiornamento dei limiti emissivi.

## **ISTRUTTORIA**

Il Responsabile del Procedimento in data 07/10/16, con nota prott.nn.43516 – 43518 e 43519 ha avviato il procedimento e indetto la Conferenza di Servizi per il giorno 13/12/16, da svolgersi al termine dei lavori della Conferenza dei servizi per la convalida dell'Atto n.21/163 del 23/07/12 e succ.mod., come meglio sopra specificato.

In tale data si è svolta unicamente la Conferenza di Servizi finalizzata alla convalida dell'Atto Dirigenziale n.21/163 del 23/07/12, in quanto conclusasi, su istanza del Comune di Quingentole, con la sospensione dei lavori per la presentazione di documentazione richiesta dal Comune stesso, aggiornando la seduta al 26/01/17.

In relazione a quanto sopra, la seduta della Conferenza per la valutazione dell'istanza di modifica non sostanziale di cui si tratta, che doveva svolgersi a conclusione della Conferenza di convalida, è stata rinviata al 26/01/2017.

In data 26/01/17 si è regolarmente svolta la seduta della Conferenza dei Servizi per la convalida dell'Atto Dirigenziale n.21/163 del 23/07/12 e succ mod., conclusasi con esito positivo e, pertanto si è proceduto, in una seduta separata e conseguente, allo svolgimento dei lavori per l'esame delle modifiche non sostanziali di cui alla pratica FER AU "FERA42836".

La Ditta dichiara che tale istanza non comporta:

- nessuna modifica strutturale delle opere impiantistiche, né del sistema di gestione delle acque e dei colatici;
- nessuna modifica al combustibile (biogas), alla potenza termica installata e alla produzione di energia;
- nessuna variazione quali-quantitativa dei flussi emissivi collettati in atmosfera;
- nessuna variazioni delle emissioni acustiche;
- nessuna variazione rilevante nella gestione del digestato;
- variazioni del flusso del traffico in quanto, non aumentando la quantità di biomassa totale in ingresso all'impianto, non si rilevano variazioni significative in aumento del traffico.

## **Descrizione delle modifiche non sostanziali**

1) La Ditta, con l'istanza di modifica non sostanziale di cui sopra, chiede la variazione del piano di alimentazione dell'impianto, senza modificare la quantità totale delle matrici in ingresso, sostituendo le foglie e i colletti (sottoprodotti dalla raccolta meccanica della barbabietola) con le barbabietole tal quali e un quantitativo limitato di sottoprodotti della lavorazione dei cereali e del pomodoro da industria.

La Ditta dispone della capacità di stoccaggio nelle trincee anche per le nuove biomasse e l'utilizzo di tali sottoprodotti avverrà nel rispetto del D.L.vo n.152/06 e s.m.i., art.184-bis, mediante la stipula di contratti di fornitura.

Con la presente modifica, l'impianto di biogas verrà alimentato dalle seguenti biomasse:

- |                     |            |
|---------------------|------------|
| * liquame bovino    | 3.000 t/a; |
| * liquame suino     | 2.000 t/a; |
| * insilato di mais  | 12.000 t/a |
| * insilato di sorgo | 2.000 t/a; |

* insilato di triticale	1.000 t/a;
* melasso di bietola	300 t/a;
* polpa surpressata di bietola	2.000 t/a;
* barbabietole tal quali	5.000 t/a;
* farine e sottoprodotti lavorazione mais	1.000 t/a;
* sottoprodotti della lavorazione del pomodoro	1.000 t/a

per un totale di circa 29.300 t/anno.

La ricetta di alimentazione di cui sopra, sostituisce quella riportata nel capitolo "Descrizione dell'impianto e del processo" dell'Allegato Tecnico A dell'Atto del Dirigente del Settore Ambiente n.21/163 del 23/07/12.

Di seguito si riporta la descrizione delle nuove matrici:

- bietole tal quali: previa pulizia dei fittoni in campo, vengono frantumate sulla platea della trincea prima di essere introdotte, mediante pala meccanica, nella tramoggia di carico. L'approvvigionamento avviene nel raggio di 5 km dall'impianto e, visto l'alto contenuto di umidità, non si rende necessario nessun sistema per la limitazione della diffusione di polveri, mentre gli eventuali succhi derivanti dalla frantumazione, saranno raccolti con i percolati della trincea. Si prevede l'utilizzo di un quantitativo massimo annuale di 5.000 tonnellate, di cui circa 1/5 caricate al momento dell'arrivo all'impianto (circa 20 ton/giorno), mentre la restante quantità, costituita da bietole intere, viene stoccata nelle trincee esistenti;
- farine e sottoprodotti della lavorazione molitoria di cereali (farine, farina glutinata di mais, sfarinati di cereali, spaccato di cereali e sottoprodotti della lavorazione dei cereali da seme) per un quantitativo di 1.000 tonnellate all'anno, conferiti nel corso dell'anno; lo scarico avviene sul fronte della trincea esterna posta in prossimità della pesa, sulla quale vengono installati in modo fisso, ugelli umettanti temporizzati al fine di limitare la diffusione di eventuali polveri. I sottoprodotti dell'attività molitoria dei cereali sono impiegati senza insilamento e caricati "tempestivamente" in tramoggia, sui bordi della quale vengono posizionati gli ugelli umettanti, al fine di evitare l'eventuale formazione di polveri nel corso delle operazioni di caricamento;
- sottoprodotti della lavorazione del pomodoro da industria (pomodoro verde e non conforme, sgrigliato ed erbe, buccette dai trattamenti meccanici delle pressatrici-raffinatrici, semilavorati quali passate e/o polpa di pomodoro di inizio e fine linea) per un quantitativo di 1.000 tonnellate all'anno, conferiti all'impianto da metà luglio ai primi di ottobre, tramite scarrabili per la frazione solida e autotreni cisterna per la parte semiliquida. I sottoprodotti palabili non vengono stoccati nell'impianto ma caricati direttamente o in tramoggia o nella pre-vasca di carico chiusa, mentre la quota semiliquida viene immessa direttamente nell'impianto sempre tramite la pre-vasca.

2) A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.118 del 19/05/2016 "Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas, ai sensi dell'art.281, comma 5, del Decreto Legislativo n.152 del 2006", si procede all'aggiornamento dei limiti emissivi riportati nel capitolo "EMISSIONI IN ATMOSFERA" dell'Allegato Tecnico A all'Atto Dirigenziale n.21/163 del 23/07/12, sostituendoli con i nuovi valori, previsti anche dalla Regione Lombardia con D.G.R. n.3934 del 06/08/2012:

Inquinante	Limite (mg/Nm <sup>3</sup> )
NOx (espressi come NO <sub>2</sub> )	400
NH <sub>3</sub>	5
CO	250
SO <sub>2</sub>	150

COT (esclusi il metano)	100
HCl	5
Polveri	10

Il tutto riferito ad una percentuale di ossigeno libero nell'effluente gassoso pari al 5% in volume.

La Ditta è tenuta inoltre al rispetto di quanto previsto sempre nella D.G.R.n.3934 del 06/08/2012, per quanto attiene alle disposizioni di cui al punto 7.3.2 "*Sistemi di monitoraggio/analisi e controllo*", secondo le indicazioni di cui al punto 6.2.2 "*Sistema di Analisi Emissioni (SAE)*" della medesima DGR.

Gli impianti di abbattimento devono essere conformi a quanto previsto dalla Regione Lombardia con la D.G.R. n.3552 del 30/05/2012.

3) In applicazione ai disposti della Regione Lombardia, con la Circolare in atti provinciali prot.n.30831 del 01/07/14, la Ditta deve provvedere alla copertura della vasca finale di stoccaggio del digestato.

4) La Ditta ha presentato la documentazione relativa alla modifica dei dati catastali dei terreni interessati dall'impianto, dalla quale si evince che, a seguito di accatastamento, lo stesso è ubicato ora sul Foglio 23 - mapp.50.

L'ATS Val Padana di Mantova, come riportato nel verbale della Conferenza dei Servizi del 26/01/2017, ha confermato le indicazioni/prescrizioni contenute nella valutazione tecnica prot.n.0027272 del 23/04/2012, già citata nell'Atto Dirigenziale del Settore Ambiente n.21/163 del 23/07/12.

Il Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po, con nota prot.n.4195 del 12/12/16, trasmessa via PEC, in atti provinciali prot.n.52594 del 12/12/16, parte integrante del verbale della Conferenza dei Servizi del 26/01/17, ha espresso il proprio parere.

Per quanto sopra, la Conferenza dei Servizi del 26/01/17, valutate le specifiche risultanze dei lavori, tenuto conto dei pronunciamenti dei soggetti partecipanti riportati nel verbale conclusivo della Conferenza stessa, preso atto e condivisi tutti i pareri espressi dai vari Enti e Organi coinvolti nel procedimento, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle modifiche non sostanziali all'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, sito in comune di Quingentole, ai sensi del D.L.vo 387/2003 e s.m.i. - art.12.

Con Atto Dirigenziale n.PD/637 del 20/04/2017 è stata adottata la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di servizi, ai sensi dell'art.14-quater della L.241/90 e s.m.i., tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse e delle risultanze della Conferenza di Servizi del 26/01/17, conclusasi con il positivo accoglimento della richiesta di modifiche non sostanziali all'autorizzazione rilasciata con l'Atto Dirigenziale del Settore Ambiente n.21/163 del 23/07/12, alla Ditta SUGAR ENERGIA soc. agricola a S.r.l. di Bologna, per l'impianto di cui si tratta.

L'istruttoria compiuta si è conclusa con esito positivo.

Il procedimento, fatti salvi i termini di sospensione, è durato 280 giorni in relazione alla carenza delle risorse di personale a disposizione in rapporto al carico di lavoro per le attività assegnate.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA**

## Richiamati:

- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n.387 *"Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"* e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990 n.241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e s.m.i.;
- il D.L.vo 3 aprile 2006, n.152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 *"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"*;
- il D.L.vo 3 marzo 2011, n.28;
- la D.G.R. n.3298 del 18/04/12 *"Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER)....."*;
- il provvedimento del Dirigente dell'Area Autorità Portuale Ambiente Sistemi Informativi e Innovazione P.G. n.15303 del 31/03/16 di attribuzione al Dott. Giampaolo Galeazzi dell'incarico nella Posizione Organizzativa denominata *"Servizio Inquinamento e Rifiuti – SIN - AIA"*;
- acquisito il parere favorevole nella regolarità istruttoria da parte del Responsabile del procedimento per le modifiche non sostanziali all'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili;

## AUTORIZZA

la Ditta SUGAR ENERGIA SOCIETA' AGRICOLA a S.r.l. con sede legale in Via Collamarini n.14 a Bologna, nella persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art.12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., alla realizzazione delle modifiche non sostanziali in corso d'esercizio all'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sito in comune di Quingentole – località Fienili, autorizzato con Atto del Dirigente del Settore Ambiente n.21/163 del 23/07/12 e s.m.i., come sotto dettagliato, ad integrazione ed in sostituzione di alcune parti dell'Allegato Tecnico A all'Atto sopra citato.

### Descrizione delle modifiche non sostanziali

1) Variazione del piano di alimentazione dell'impianto: tale variazione non modifica la quantità totale delle matrici in ingresso, ma consiste nel sostituire le foglie e i colli della barbabietola (sottoprodotti dalla raccolta meccanica) con le barbabietole tal quali e un quantitativo limitato di sottoprodotti della lavorazione dei cereali e del pomodoro da industria.

L'impianto dispone della capacità di stoccaggio nelle trincee anche per le nuove biomasse e l'utilizzo di tali sottoprodotti avviene nel rispetto del D.L.vo n.152/06 e s.m.i., art.184-bis, mediante la stipula di contratti di fornitura.

Con il presente atto, si autorizza l'alimentazione dell'impianto di biogas con le seguenti biomasse:

liquame bovino	3.000 t/a;
liquame suino	2.000 t/a;
insilato di mais	12.000 t/a
insilato di sorgo	2.000 t/a;
insilato di triticale	1.000 t/a;
melasso di bietola	300 t/a;
polpa surpressata di bietola	2.000 t/a;
barbabietole tal quali	5.000 t/a;
farine e sottoprodotti lavorazione mais	1.000 t/a;
sottoprodotti della lavorazione del pomodoro	1.000 t/a

per un totale di circa 29.300 t/anno.

La ricetta di alimentazione di cui sopra, sostituisce quella riportata nel capitolo "Descrizione dell'impianto e del processo" dell'Allegato Tecnico A dell'Atto del Dirigente del Settore Ambiente n.21/163 del 23/07/12.

La presente modifica non sostanziale, non comporta nessuna variazione dei dati tecnici stimati e riportati nell'Allegato Tecnico A dell'Atto Dirigenziale n.21/163 del 23/07/12.

Di seguito si riporta la descrizione delle nuove matrici:

- bietole tal quali: previa pulizia dei fittoni in campo, vengono frantumate sulla platea della trincea prima di essere introdotte, mediante pala meccanica, nella tramoggia di carico. L'approvvigionamento avviene nel raggio di 5 km dall'impianto e, visto l'alto contenuto di umidità, non si rende necessario nessun sistema per la limitazione della diffusione di polveri, mentre gli eventuali succhi derivanti dalla frantumazione, saranno raccolti con i percolati della trincea. Si prevede l'utilizzo di un quantitativo massimo annuale di 5.000 tonnellate, di cui circa 1/5 caricate al momento dell'arrivo all'impianto (circa 20 ton/giorno), mentre la restante quantità, costituita da bietole intere, viene stoccata nelle trincee esistenti;
- farine e sottoprodotti della lavorazione molitoria di cereali (farine, farina glutinata di mais, sfarinati di cereali, spaccato di cereali e sottoprodotti della lavorazione dei cereali da seme) per un quantitativo di 1.000 tonnellate all'anno, conferiti nel corso dell'intero anno; lo scarico avviene sul fronte della trincea esterna, posta in prossimità della pesa, sulla quale vengono installati in modo fisso, ugelli umettanti temporizzati al fine di limitare la diffusione di eventuali polveri. I sottoprodotti dell'attività molitoria dei cereali sono impiegati senza insilamento e caricati "tempestivamente" in tramoggia, sui bordi della quale vengono posizionati gli ugelli umettanti, al fine di evitare l'eventuale formazione di polveri nel corso delle operazioni di caricamento;
- sottoprodotti della lavorazione del pomodoro da industria (pomodoro verde e non conforme, sgrigliato ed erbe, buccette dai trattamenti meccanici delle pressatrici-raffinatrici, semilavorati quali passate e/o polpa di pomodoro di inizio e fine linea) per un quantitativo di 1.000 tonnellate all'anno, conferiti all'impianto da metà luglio ai primi di ottobre, tramite scarrabili per la frazione solida e autotreni cisterna per la parte semiliquida. I sottoprodotti palabili non vengono stoccati nell'impianto ma caricati direttamente o in tramoggia o nella pre-vasca di carico chiusa, mentre la quota semiliquida viene immessa direttamente nell'impianto tramite la pre-vasca.

2) A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.118 del 19/05/2016 "Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas, ai sensi dell'art.281, comma 5, del Decreto Legislativo n.152 del 2006", si aggiornano i limiti emissivi riportati nel capitolo "EMISSIONI IN ATMOSFERA" dell'Allegato Tecnico A all'Atto Dirigenziale n.21/163 del 23/07/12, sostituendoli con i nuovi valori, previsti anche dalla Regione Lombardia con D.G.R. n.3934 del 06/08/2012:

Inquinante	Limite (mg/Nm <sup>3</sup> )
NOx (espressi come NO <sub>2</sub> )	400
NH <sub>3</sub>	5
CO	250
SO <sub>2</sub>	150
COT (esclusi il metano)	100
HCl	5
Polveri	10

Il tutto riferito ad una percentuale di ossigeno libero nell'effluente gassoso pari al 5% in volume.

La Ditta è tenuta inoltre al rispetto di quanto previsto sempre nella D.G.R.n.3934 del 06/08/2012, per quanto attiene alle disposizioni di cui al punto 7.3.2 "*Sistemi di monitoraggio/analisi e controllo*", secondo le indicazioni di cui al punto 6.2.2 "*Sistema di Analisi Emissioni (SAE)*" della medesima DGR.

Gli impianti di abbattimento devono essere conformi a quanto previsto dalla Regione Lombardia con la D.G.R. n.3552 del 30/05/2012.

3) In applicazione ai disposti della Regione Lombardia, con la Circolare in atti provinciali prot.n.30831 del 01/07/14, la Ditta deve provvedere alla copertura della vasca finale di stoccaggio del digestato.

4) Si prende atto che l'impianto, a seguito di accatastamento, si trova ora posizionato sui terreni identificati catastralmente al Foglio 23 - mapp.50.

La Ditta, entro 30 giorni dalla notifica del presente atto:

- per quanto riportato al punto 3) deve provvedere all'installazione della copertura sulla vasca finale di stoccaggio del digestato;
- deve installare in modo fisso, sulla zona dedicata della trincea esterna (posta in prossimità della pesa), dove vengono scaricati temporaneamente le farine e i sottoprodotti sfarinati, gli ugelli umettanti temporizzati, al fine di limitare la diffusione di eventuali polveri;
- deve installare in modo fisso sui bordi della tramoggia, gli ugelli umettanti, al fine di evitare l'eventuale formazione di polveri durante le operazioni di caricamento delle farine e dei sottoprodotti della lavorazione molitoria di cereali.

Di tali interventi deve essere data specifica comunicazione, allegando rapporto fotografico, alla Provincia di Mantova, al Comune di Quingentole, all'ARPA di Mantova e all'A.T.S. Val Padana di Mantova.

Per le emissioni a carattere odorigeno e in generale per gli episodi di molestia olfattiva, segnalati dal Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, la Ditta dovrà concordare con le Autorità competenti, il percorso per la soluzione del problema riscontrato (es. confinamento dell'attività, installazione di un idoneo impianto di abbattimento, interventi sulle materie prime o sui sistemi di gestione ambientali adottati dalla Ditta), conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. n.IX/3018 del 15/02/12.

Sono fatte salve tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'Atto del Dirigente del Settore Ambiente n.21/163 del 23/07/12 e s.m.i., avente ad oggetto "*Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili...*", non modificate con il presente provvedimento.

La presente autorizzazione viene notificata alla Ditta SUGAR ENERGIA SOCIETA' AGRICOLA a S.r.l. e trasmessa a mezzo PEC all'A.R.P.A. di Mantova, alla A.T.S. Val Padana di Mantova, al Comune di Quingentole, al Comune di Schivenoglia, al Comune di Quistello, alla Società A.G.I.R.E., al Parco delle Golene Foce Secchia, al Comando Vigili del Fuoco di Mantova, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Cremona, Lodi e Mantova, al Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po, all'E-Distribuzione S.p.A., al Ministero dello Sviluppo Economico – Ispettorato Territoriale Lombardia, alla Regione Lombardia – UTR di Mantova.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

Mantova, li 05/05/17

Il Dirigente dell'Area

Ing. Renzo Bonatti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni